

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 12828/RU

Roma, 21 aprile 2011

OGGETTO: Decreto 2 febbraio 2011. Targatura ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione.

Com'è noto, con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 [\(1\)](#), è stato stabilito il calendario per le operazioni di targatura dei ciclomotori ancora muniti di certificato di idoneità tecnica e circolanti con il contrassegno di circolazione (cd. "targhino"); ciò in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 [\(2\)](#), il quale ha prescritto che, entro il 13 febbraio 2012, i predetti ciclomotori debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall'art. 97 del codice della strada.

Ciò posto, avendo verificato al riguardo la sussistenza di talune incertezze interpretative, si forniscono gli opportuni chiarimenti.

Le scadenze per le operazioni di "ritargatura" sono le seguenti:

- 1) entro il **1° giugno 2011**, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1", e "2";
- 2) entro il **31 luglio 2011**, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4", e "5";
- 3) entro il **29 settembre 2011**, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7", e "8";
- 4) entro il **28 novembre 2011**, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".

Gli indicati termini hanno tuttavia carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 14, comma 3, della citata legge n. 120/2010 [\(2\)](#) (da € 389 a € 1.559) è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.

Le operazioni di targatura debbono essere svolte secondo le disposizioni generali già fornite con circolare prot. n. 14085 del 3 luglio 2006 [\(3\)](#). In particolare, si rammenta che alla istanza dell'interessato, corredata dalla relativa documentazione, deve essere allegato il certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato (v. cap. II, par. C2, della richiamata circolare); tuttavia, nulla osta acchè gli interessati possano richiedere, per ragioni "affettive" legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall'UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione.

All'istanza dell'interessato deve altresì essere allegato il contrassegno di identificazione del quale sia intestatario, che il competente UMC provvede a distruggere dopo aver aggiornato i dati presenti in archivio.

Si invitano le SS.LL. a diramare i contenuti della presente circolare a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la massima diffusione all'utenza interessata.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. arch. Maurizio Vitelli

NOTE La circolare ricorda le scadenze per le operazioni di "ritargatura" dei ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per:

- "0", "1", e "2" entro il 1° giugno 2011,
- "3", "4", e "5" entro il 31 luglio 2011,
- "6", "7", e "8" entro il 29 settembre 2011,
- "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A" entro 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012.

Viene precisato che tali termini hanno tuttavia carattere ordinatorio; la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 14, comma 3, della legge n. 120/2010 (da euro 389 a euro 1.559) è infatti applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.

Le modalità delle operazioni di targatura sono già state precisate in precedenza. Viene ribadito che, fermo restando che per il rilascio occorrerà presentare il certificato di idoneità tecnica che tuttavia potrà essere restituito al titolare, unitamente alla consegna delle targhe e del nuovo documento, previo annullamento, qualora richiesto perché di particolare interesse affettivo.